

REGOLAMENTO GENERALE COMITATO UFFICIALI DI GARA



Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	3
ART. 1 - Costituzione - Scopi e sede	3
ART. 2 - Programmi di attività	3
ART. 3 - Durata delle cariche - Decadenza - Sostituzioni - Incompatibilità	3
TITOLO II - STRUTTURA	3
ART. 4 - Organi del Comitato Ufficiali di Gara.....	3
ART. 5 - Il Presidente.....	4
ART. 6 – I Responsabili di disciplina	4
ART. 7 – Il Responsabile Regionale	5
ART. 8 – I collaboratori regionali di disciplina	5
TITOLO III - GENERALITÀ	6
ART. 9 - Requisiti.....	6
Art. 10 – Diritti degli Udg	6
Art. 11 – Doveri degli Udg.....	7
Art. 12 - Divieti.....	8
Art. 13 – Tesseramento	8
Art. 14 – UdG Fuori ruolo	8
Art. 15 – Recesso o Decadenza.....	9
Art. 16 – UdG Benemeriti	9
Art. 17 – Manifestazioni internazionali	9
Art. 18 – Sanzioni disciplinari.....	10
Art. 19 – Entrata in vigore	10

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO UFFICIALI DI GARA

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - Costituzione - Scopi e sede

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei campionati federali nonché di ogni manifestazione sportiva indetta dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (di seguito FISR), in osservanza dell'art. 63 dello Statuto federale, è istituito il Comitato Ufficiali di Gara (nel seguito CUG). Gli Ufficiali di Gara (di seguito UdG) che operano nei settori federali Pattinaggio artistico e Action sono anche definiti "Giudici" mentre coloro che operano nei settori di Hockey su pista e di Hockey in line sono anche definiti "Arbitri di hockey".

Il CUG svolge la propria attività in armonia con gli indirizzi programmatici e sulla base delle direttive impartite dal Consiglio federale.

Il CUG nazionale ha la propria sede presso la FISR in Roma e le articolazioni periferiche hanno sede, di norma, presso le sedi regionali della Federazione.

Oltre ad assicurare il corretto svolgimento di gare e manifestazioni indette dalla FISR, il CUG ha il compito di reclutare, formare, preparare, aggiornare e proporre al Consiglio federale l'inquadramento e l'utilizzazione degli UdG.

Il presente regolamento generale, in considerazione della variegata realtà federale, è integrato da regolamenti particolari di disciplina, approvati anch'essi dal Consiglio federale.

ART. 2 - Programmi di attività

Il Consiglio Federale, su proposta del CUG stabilisce annualmente il programma di attività degli UdG.

ART. 3 - Durata delle cariche - Decadenza - Sostituzioni - Incompatibilità

Gli Organi centrali e periferici del C.U.G. sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente del C.U.G., decadono i Responsabili di disciplina.

Fino alla loro sostituzione, con nuove nomine da parte del Consiglio Federale, detti organi restano in carica per la sola ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche del CUG, centrali e periferiche, sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica Federale o di Lega, sia elettiva che di nomina.

TITOLO II - STRUTTURA

ART. 4 - Organi del Comitato Ufficiali di Gara

Sono Organi del C.U.G.:

- a) il Presidente;

- b) i Responsabili di Disciplina;
- c) il Responsabile Regionale;
- d) I collaboratori regionali o zionali di disciplina

ART. 5 - Il Presidente

Il Presidente del C.U.G. è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra gli UdG regolarmente tesserati in una delle categorie Benemeriti, Fuori Ruolo, Effettivi.

Il Presidente del C.U.G. rappresenta gli UdG in Consiglio federale ed in ogni altra manifestazione dove sia richiesta la sua presenza. Inoltre:

- a) ha il dovere di vigilanza su tutti gli organi di cui all'art.4;
- b) sottopone all'approvazione del Consiglio Federale il Regolamento del CUG o le sue modifiche;
- c) deferisce all'Organo competente, su segnalazione dei Responsabili di Disciplina, gli UdG passibili di provvedimenti disciplinari per le infrazioni commesse nell'espletamento delle loro funzioni;
- d) propone al Consiglio federale, d'intesa con il Responsabile di Disciplina, gli UdG per le gare internazionali, salvo i casi in cui la designazione sia di competenza di un Organo Internazionale;
- e) propone al Consiglio Federale per la segnalazione al competente Organo Internazionale, su proposta dei Responsabili di Settore, i nominativi degli U.d.G. idonei alla qualifica di Internazionali;
- f) trasmette al Consiglio Federale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività e sul funzionamento del C.U.G., riferita all'anno precedente;
- g) propone al Consiglio Federale i nominativi per la nomina dei Responsabili di disciplina, dei Responsabili Regionali e dei collaboratori regionali di disciplina nonché dei collaboratori di zona per le discipline dell'hockey pista e dell'hockey inline;
- h) propone al Consiglio Federale le norme relative al tesseramento degli UdG;
- i) sottopone al Consiglio Federale i nominativi degli UdG da insignire della qualifica di Benemerito;
- j) sentito il Consiglio Federale, emana tutte quelle disposizioni che non siano in contrasto con lo Statuto, il Regolamento Organico e il presente Regolamento, dirette al buon funzionamento del CUG e che, comunque, non comportino oneri a carico del bilancio federale

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono svolte dal Responsabile di disciplina più anziano di età.

ART. 6 – I Responsabili di disciplina

I Responsabili di disciplina provvedono ai seguenti compiti:

- a) in collaborazione delle Commissioni di Settore FISR diramano agli U.d.G. le istruzioni per l'applicazione delle Norme per attività, dei Regolamenti Tecnico e Gare e Campionati;
- b) propongono al Presidente del C.U.G. i nominativi degli U.d.G. effettivi idonei a sostenere gli esami per la qualifica di internazionale;
- c) designano i Referenti Tecnici e gli Istruttori per i corsi di formazione o aggiornamento;

- d) nominano le commissioni di esame;
- e) compongono le giurie per i campionati italiani o per le manifestazioni di carattere nazionale, designando gli UdG secondo quanto previsto dai regolamenti particolari di disciplina;
- f) intervengono a comporre le giurie dei campionati e delle manifestazioni regionali o sub-regionali, su richiesta del Responsabile regionale che si trova nella impossibilità di svolgere il compito per carenza di UdG;
- g) per le disciplina hockey su pista e hockey in line, possono essere nominati designatori distinti per i diversi campionati previsti dalle norme di disciplina. In tal caso il responsabile di disciplina è il designatore della serie maggiore e gli altri compongono, con esso, il coordinamento dei designatori;
- h) per le disciplina hockey su pista e hockey in line, il consiglio federale nomina anche designatori di zona, in aderenza alla articolazione zonale delle due disciplina citate;
- i) comminano agli U.d.G. sospensioni tecniche come previsto dai regolamenti particolari di disciplina;
- j) collocano gli U.d.G. nella categoria dei Fuori Ruolo ai sensi del successivo art. 14.

ART. 7 – Il Responsabile Regionale

Il Responsabile Regionale, è scelto tra gli U.d.G. della Regione, rappresenta il C.U.G. nell'ambito della Regione, è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.U.G.

Sono compiti del Responsabile regionale:

- a) raccogliere le domande di tesseramento secondo le disposizioni impartite dal Presidente del C.U.G. e dal presente Regolamento;
- b) riunire gli U.d.G. della regione, almeno una volta all'anno, per la programmazione dell'attività in ambito regionale e per raccogliere eventuali proposte tecnico-organizzative volte ad un miglior funzionamento dell'apparato arbitrale;
- c) dare esecuzione, nell'ambito della propria Regione, alle deliberazioni del Presidente del C.U.G.;
- d) comunicare per iscritto al Presidente del C.U.G. le infrazioni disciplinari commesse dagli U.d.G. della propria Regione. Di detta comunicazione deve essere informato anche lo stesso U.d.G. interessato entro e non oltre cinque giorni per atto scritto;
- e) esprimere parere in merito alle domande degli U.d.G. che intendono passare nella categoria Fuori Ruolo;
- f) proporre al Presidente del CUG i nominativi dei collaboratori regionali di disciplina, affinché siano nominati dal Consiglio federale.

ART. 8 – I collaboratori regionali di disciplina

Nell'espletamento del proprio mandato, il Responsabile regionale si avvale della collaborazione di un Collaboratore di disciplina per ogni disciplina presente sul territorio regionale.

I Collaboratori di disciplina regionali sono indicati dal responsabile regionale e vengono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del CUG. Compiti, funzioni e attività dei collaboratori di disciplina vengono definiti nei regolamenti particolari di disciplina.

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO III - GENERALITÀ

ART. 9 - Requisiti

L' U.d.G. deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino Italiano o straniero, purché in possesso di adeguato permesso di soggiorno.
- b) avere compiuto i quattordici anni e non superato i prescritti limiti di età previsti nei regolamenti particolari di disciplina;
- c) non avere subito condanne per reati non colposi;
- d) non aver riportato squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, anche se amnistrate, da parte della FISR o di qualsiasi altra Federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
- e) essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività arbitrale della disciplina cui appartiene;
- f) essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o equipollente se straniero.

Per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e f) la relativa documentazione può essere sostituita da formale dichiarazione rilasciata dall'U.d.G. sotto la propria responsabilità fermo restando l'obbligo di fornire la idonea e legale certificazione in qualsiasi momento, a richiesta del Presidente del C.U.G. o dei competenti uffici federali.

Il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere attestato da un certificato di idoneità specifica rilasciato da presidi medici previsti dalla legge e correlati decreti ministeriali, e nel rispetto delle disposizioni in materia di attività sportiva agonistica e non agonistica. Il certificato dovrà essere consegnato alla FISR secondo le modalità in uso.

Il C.U.G. potrà richiedere in qualsiasi momento all'U.d.G., a suo insindacabile giudizio, il rinnovo della certificazione medica.

La mancata presentazione della rinnovata certificazione, nel termine indicato dal C.U.G., e' considerata, ad ogni effetto, carenza di detto requisito.

I regolamenti particolari di disciplina fissano norme specifiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 10 – Diritti degli Udg

In quanto tesserati FISR, ai sensi dell'art. 9, lettera e), dello Statuto federale gli UdG hanno diritto al rilascio della tessera federale e, in quanto UdG, hanno anche diritto all'accesso gratuito a tutte le manifestazioni indette e/o organizzate dalla

Federazione nella disciplina a cui l'UdG afferisce, compatibilmente con i limiti imposti da normative e/o disposizioni di autorità esterne alla Federazione.

Gli UdG hanno anche diritto:

- a) sia individualmente sia come associati, alla difesa della loro onorabilità e dignità ed a ogni altra forma di tutela della loro salvaguardia fisica ad opera della FISR e delle sue componenti;
- b) ad essere risarciti di ogni danno patito alla persona e alle proprie cose nell'ambito delle vigenti forma assicurative federali;
- c) di conoscere l'esito di ogni referenza ricevuta a qualsiasi titolo entro tre giorni dalla gara e, al termine della stagione agonistica, di ricevere le risultanze delle loro prestazioni tecniche. L'obbligo di tale informativa grava in capo al Responsabile nazionale di disciplina;
- d) di intrattenere rapporti di collaborazione in qualsiasi forma, anche occasionale e non continuativa, con i mezzi di informazione, limitatamente ad argomenti generali inerenti la disciplina di loro competenza e previa autorizzazione scritta del Presidente del CUG;
- e) di partecipare all'attività federale di cui all'art. 11, lettera b), dello Statuto federale è disciplinato ed organizzato per gli UdG attraverso il presente regolamento generale, dai regolamenti particolari di disciplina e da ulteriori disposizioni deliberate dal Consiglio federale;

Art. 11 – Doveri degli Udg

Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 12, paragrafi 1), 2), 4) e 5), dello Statuto federale, gli Udg, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono obbligati:

- a) a svolgere le proprie funzioni in osservanza dei principi di imparzialità ed indipendenza di giudizio nonché a comportarsi in ogni rapporto – comunque riferibile all'attività sportiva – con lealtà, probità e rettitudine;
- b) a dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati dagli organi competenti, a partecipare a raduni o incontri di qualificazione e di aggiornamento nonché a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, salvo i casi di giustificato impedimento da comunicare preventivamente all'organo convocante;
- c) a comunicare al Responsabile della disciplina di riferimento, per il tramite dell'ufficio federale preposto, se si hanno figli tesserati in qualità di atleti nella stessa disciplina ed in quale categoria federale;
- d) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- e) ad improntare il proprio comportamento secondo i principi di correttezza, riservatezza e rettitudine, a difesa della credibilità del ruolo arbitrale e dell'immagine federale;
- f) a presentarsi sul luogo della gara, quando designati, in anticipo rispetto all'inizio della stessa e, comunque, in osservanza dei termini fissati nell'atto di convocazione;
- g) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche e/o associative;
- h) ad indossare, nell'esercizio delle funzioni, la divisa prescritta;

- i) a versare la quota di tesseramento annuale entro il termine stabilito dagli organi federali, pena l'esclusione dai quadri del CUG e la perdita della qualifica;
- j) di informare il Responsabile di disciplina, per il tramite del competente ufficio federale, della propria partecipazione ad attività presso altre organizzazioni sportive esterne alla FISR, in qualsiasi forma o qualifica.

Art. 12 - Divieti

In ogni caso, ai tesserati presso il CUG è fatto esplicito divieto di:

- a) svolgere attività nell'ambito FISR, non autorizzate dai competenti organi federali;
- b) ricoprire cariche od incarichi o essere tesserati presso affiliati o aderenti alla FISR nella stessa disciplina in cui si è inquadrati come giudice, anche in caso di sospensione temporanea dal ruolo di UdG;
- c) dirigere gare indette dalla FISR nelle quali gareggino i propri figli. Ad esclusione delle discipline di hockey su pista e di hockey in line, per le quali il divieto resta fermo ed assoluto, il Presidente del Cug è autorizzato a concedere deroghe in materia, su proposta del Responsabile di disciplina, rilevata la temporanea carenza di giudici ed al fine di non compromettere il regolare svolgimento dell'attività federale. La deroga non può essere rilasciata per gli UdG da destinare alle mansioni di Giudice Arbitro o di Presidente di Giuria.
- d) di rilasciare interviste o dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo posta elettronica, siti internet, mailing list, forum, gruppi di discussione, forum, blog o simili, sia che attengano a gare dirette da loro o da altri UdG sia che attengano a rapporti di amicizia o consuetudine con tecnici, dirigenti, atleti e affiliati della disciplina in cui esercitano la funzione giudicante, salvo espressa autorizzazione scritta del proprio Responsabile di disciplina;
- e) di fare o ricevere regali da associati, tesserati, affiliati alla FISR, che eccedano quelli d'uso per un valore massimo determinato dal Consiglio federale, con l'obbligo di rifiutarli e di darne immediata comunicazione al dirigente nazionale o regionale referente;
- f) di rilasciare interviste o dichiarazioni agli organi di informazione, comunque diffusi, salvo quanto previsto al precedente art. 11.

I regolamenti particolari di disciplina fissano ulteriori obblighi e divieti, ove necessari.

Art. 13 – Tesseramento

La qualifica di UdG della FISR è riconosciuta dalla conferma del tesseramento annuale.

Il tesseramento si rinnova annualmente, secondo le norme emanate in proposito.

Con la richiesta di tesseramento, l'UdG ammette di conoscere lo Statuto, i regolamenti e le norme specifiche della FISR e si impegna ad assolvere gli obblighi conseguenti.

Art. 14 – UdG Fuori ruolo

Gli UdG effettivi che abbiano svolto significativa attività per almeno otto anni, possono essere collocati nella categoria "fuori ruolo", sia d'ufficio che su propria richiesta.

Vengono collocati d'ufficio gli UdG che abbiano superato i limiti di età previsti dei rispettivi regolamenti particolari di disciplina.

L'UdG fuori ruolo resta tale finché rinnova il tesseramento annuale alla federazione. Le modalità di riammissione nel ruolo sono definite nei singoli regolamenti di disciplina.

L'UdG fuori ruolo può ricoprire cariche o assolvere incarichi in seno al CUG ma non può svolgere attività giudicante nelle gare indette dalla FISR. In questo caso deve essere in regola con il tesseramento.

Art. 15 – Recesso o Decadenza

Gli UdG cessano dalla loro qualifica e dal tesseramento alla FISR per:

- a) Perdita di uno o più dei requisiti previsti dall'art. 9 del Regolamento generale o dai regolamenti particolari di disciplina. Nei casi di attività federale non giudicante (fuori ruolo, dirigenza, organizzazione, ecc.) non è richiesta l'idoneità fisica di cui alla lettera e) del citato art. 9 del Regolamento generale;
- b) Mancato rinnovo del tesseramento alla Federazione;
- c) Revoca, a seguito di provvedimento disposti dai competenti organi di giustizia federale;
- d) Dimissioni.

Art. 16 – UdG Benemeriti

Il Presidente del CUG propone al Consiglio federale la nomina di UdG Benemeriti. Possono essere nominati Benemeriti gli UdG che, cessata l'attività, possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere svolto significativa attività come UdG Internazionale;
- b) avere svolto lodevole attività nazionale per almeno quindici stagioni sportive;
- c) avere svolto nella categoria Fuori ruolo lodevole attività tecnico-organizzativa in favore del CUG o per altri organi della FISR, per almeno cinque anni.

L'UdG Benemerito può essere nominato a cariche o incarichi in seno al CUG ma non può svolgere attività giudicante nelle gare controllate dalla FISR.

La tessera di UdG Benemerito è rilasciata a vita.

Art. 17 – Manifestazioni internazionali

La designazione degli U.d.G. per manifestazioni internazionali da svolgersi in Italia, nei casi in cui non sia di competenza di un Organo Internazionale, viene effettuata dal Presidente del C.U.G., d'intesa con il Responsabile di disciplina. Per le manifestazioni da svolgersi all'estero, nei casi in cui spetti alla FISR comunicare ai competenti Organi Internazionali i nominativi degli U.d.G. da designare, il Presidente

del C.U.G., d'intesa con il Responsabile di disciplina, propone tali nominativi al Consiglio Federale.

Art. 18 – Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari a carico degli U.d.G., per infrazioni commesse nell'espletamento delle loro attribuzioni (con esclusione delle sospensioni tecniche previste dai regolamenti particolari di disciplina), vengono adottati dal Giudice Sportivo Nazionale competente per disciplina, su deferimento del Presidente del C.U.G., sentito il Responsabile di disciplina.

Contro tale provvedimento gli U.d.G. possono ricorrere nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di Giustizia e disciplina sportiva della FISR.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento generale del Comitato Ufficiali di Gara, entra in vigore 1 febbraio 2019.